
Contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE)

Il Consiglio di Stato

Visto l'art. 3 del contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE) comunica:

1. L'art. 2 del CNLE è abrogato e sostituito dal seguente:
I salari minimi adeguati all'indice dei prezzi del consumo del mese di novembre 2010 (104.2) sono i seguenti:
 - a) CHF 3'210.- al mese per un orario settimanale di 43 ore;
 - b) CHF 17.23 all'ora per un impiego a ore*
- * Personale occasionale e/o a tempo parziale remunerati all'ora. A questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane), per i giorni festivi (9 giorni risp. 3.6%) e per la tredicesima mensilità (8.33%).
2. Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Bellinzona, ...

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **..Pedrazzini**
Il cancelliere, **G. Gianella**